



Ordinanza

N. 16 del 12-03-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 (CORONAVIRUS) ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

IL VICE SINDACO

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il D.P.C.M. del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;

VISTO il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il DPCM 08.03.2020 che introduce misure restrittive per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale

VISTO il DPCM 09.03.2020 le misure restrittive, introdotte con il DPCM 08.03.2020, per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11.03.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

VISTE le Ordinanze nn. 6 e 7 del 06/03/2020, n. 8 del 08/03/2020 e n. 10 del 10.03.2020 del Presidente della Regione Campania recanti Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze contenenti misure di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 (CORONAVIRUS)

RITENUTO di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il diffondersi del contagio del virus Covid-19 tra la popolazione;

VISTO l'art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

con effetto immediato dalla pubblicazione del presente atto all'albo on line dell'Ente e fino al 25 marzo 2020, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni, di osservare **TUTTE** le prescrizioni contenute nel DPCM del 11/03/2020, allegato in copia alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IN PARTICOLARE:

- 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia

nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività'. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

ATTIVITÀ CONSENTITE (allegati 1 e 2 al DPCM 11 marzo 2020)

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati;

Supermercati;

Discount di alimentari;

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (co

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidra

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

Farmacie;

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescri

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

Attività delle lavanderie industriali;

Altre lavanderie, tintorie;

Servizi di pompe funebri e attività connesse.

ORDINA

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo on line dell'Ente e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati o sottoposti alle misure in essa prescritte, provvedendo all'adozione della misure medesime, ovvero, in presenza di condizioni ostative, all'adozione di misure alternative di efficacia equivalente.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al Prefetto della provincia di Benevento, alla competente ASL BENEVENTO, al Comando dei Carabinieri Stazione di BASELICE, ai Responsabili delle strutture/uffici Comunali che tenuti,

ciascuno per la propria competenza, a provvedere all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, nonché all'ufficio messi dell'Ente per dare la massima diffusione e pubblicizzazione.

AVVISA

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Si allega:

- 1) DPCM 11/03/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

IL VICE SINDACO
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.